

Tassi di presenza e assenza del personale

La disposizione dell'art. 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" stabilisce l'obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale "i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale".

Agosto 2009

TASSI DI PRESENZA E DI ASSENZA DEL PERSONALE NEL MESE DI AGOSTO 2009 (art. 21 legge 69/2009)

Area	n. dipendenti	Tasso presenza	Tasso assenza	di cui % assenza per ferie	di cui % assenza per altre assenze
AMMINISTRATIVA	2	80,95	19,05	19,05	0,00
TECNICA.	3	65,68	34,92	34,92	0,00

I dati relativi alle percentuali di assenza del personale sono stati individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi nel mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono stati calcolati tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale assegnato. Nelle ultime due colonne si evidenzia la percentuale di incidenza delle ferie e le altre assenze sulla percentuale complessiva.

Il responsabile del procedimento
Rocco Sandro

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si comunica inoltre che il responsabile del procedimento è tenuto a raccogliere e trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità previste dalla legge. Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei e informatici. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti. L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale di Faedis.